

Carmela Fachile;

1. Con ricorso notificato il 15 ottobre 2018 e depositato il successivo 13 novembre il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, n. -OMISSIS- del 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il diniego di concessione della cittadinanza italiana.

Il diniego era stato opposto per “congruità con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.

Deduce l'appellante l'erroneità della sentenza per non aver, in particolare, dichiarato l'illegittimità del diniego per difetto assoluto di motivazione.

2. Il Ministero dell'interno non si è costituito in giudizio.

3. Alla pubblica udienza del 20 giugno 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. La mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'interno rende necessario disporre incumbenti istruttori, al fine di acquisire gli atti su cui si fonda la valutazione di pericolosità.

Resta fermo che, ove si tratti di atti classificati, essi saranno custoditi presso la Segreteria della Sezione terza senza possibilità di fotografare e di estrarre copie e consentendo la consultazione al solo difensore dell'appellante, e in presenza di un addetto della Segreteria.

Ove si tratti di atti classificati è autorizzato sin da ora il deposito cartaceo, al quale sarà riconosciuto valore legale.

All'incumbente istruttorio dovrà provvedere il Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.

5. E' sin d'ora fissata alla pubblica udienza del 12 dicembre 2019, ora di rito, la prosecuzione della trattazione del merito di causa.

Resta sospesa ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese e gli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, riservata ogni decisione nel merito e sulle spese, dispone incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa la successiva trattazione nel merito dell'appello alla pubblica udienza del 12 dicembre 2019.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giulia Ferrari

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.